

Da: noreply.conte <noreply.conte@corteconti.it>
Inviato: martedì 10 settembre 2019 15:38
A: segreteria@comunedicastagnaro.it
Oggetto: ConTe: Notifica Invio documento istruttorio Delibera, fase Consuntivo esercizio 2016 , per i seguenti adempimenti normativi Schemi e allegati di bilancio armonizzato, Questionari Bilanci relativo all'ente Comune - CASTAGNARO 248_2019_PRSP_Castagnaro_R2016 e trasmissione.pdf
Allegati:

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questa mail. Per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica



Gent.le Sindaco,
con la presente La invitiamo a prendere visione del documento in allegato Delibera, relativo all'/agli adempimenti normativi Schemi e allegati di bilancio armonizzato, Questionari Bilanci per la fase contabile Consuntivo dell'anno 2016 dell'Ente Comune - CASTAGNARO con data 10/09/2019 e protocollo 0008647-10/09/2019-SC_VEN-T97C-P.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è MANUELE BAGGIO (indirizzo mail manuele.baggio@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile è MARCO SCOGNAMIGLIO.

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

CASTAGNARO (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

CASTAGNARO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 248/2019/PRSP del 25 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 248/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 19 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio



2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Castagnaro (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").



Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Castagnaro (VR) sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Castagnaro era stato destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 (deliberazione n. 348/201/PRSE), con cui la Sezione aveva accertato il ricorso ad anticipazione di tesoreria di notevole entità, un basso grado di realizzo evasione tributaria, un accumulo di residui attivi correnti del titolo I e lo sfioramento parametro deficitario n. 4 (residui passivi correnti).

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. Ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Si rileva che l'Ente anche nel 2016 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'entità



delle somme complessivamente utilizzate è stata pari a € 570.065,41, per 133 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente a fine anno le anticipazioni concesse.

In relazione a questo profilo, come noto, l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" prevede che: "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti (...) ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210'. Giova poi evidenziare che il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi". Successivamente tale decorrenza è stata spostata dal D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ove si dispone (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento, dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

2. Assenza di riscossioni da lotta all'evasione tributaria

Si rileva l'assenza di riscossioni derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, a fronte di accertamenti per € 105.000,00. A tal proposito l'Organo di revisione, nella propria Relazione al rendiconto 2016, ha riportato che "Si osserva che gli accertamenti per il recupero dell'evasione tributaria IMU rappresentano il 14,7% delle entrate tributarie previste per il 2016 a tale titolo. La difficile riscossione dell'imposta comporta da un lato la necessità di istituire un accantonamento a norma di legge a titolo di FCDE e dall'altra una secca mancata riscossione di risorsa finanziaria prontamente utilizzabile dall'ente sia per la parte corrente che per la parte spesa". In merito allo smaltimento dei residui derivanti dalla lotta all'evasione tributaria l'Organo di revisione ha segnalato che "I residui, rapportati all'imposta per il 2016 rappresentano il 34,37%. Il comune ha deliberato l'adesione alla cosiddetta «rottamazione dei ruoli» con l'obiettivo di creare opportunità e facilità di pagamento da parte dei contribuenti. Considerata la mole dei residui di risorse che sono proprie dell'ente si rende opportuna la ricerca di soluzioni e l'adozione di protocolli al fine di abbreviare il periodo di riscossione e rendere ancora più efficace il recupero dell'evasione".

A tale proposito, la Sezione deve rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che riconducibilità della potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene necessaria ed indispensabile per garantire risorse al comune. È del resto noto che debbono essere ascritte al funzionario responsabile del procedimento e non al legale rappresentante del comune le conseguenze dannose del ritardo nel pagamento di tributi, in quanto si verte in materia di obbligazioni periodiche imposte "ope legis" e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del comune ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.



3. Indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 140,63 giorni.

Si rileva che l'indicatore della tempestività dei pagamenti ha assunto il valore di 140,63 giorni e che l'importo annuale dei pagamenti dopo la scadenza è stato di €1.426.513,55.

A tal proposito l'Organo di revisione, nella propria Relazione al Rendiconto 2016, ha dichiarato che *"In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamenti l'organo di revisione osserva la necessità di adeguare i termini dell'adempimento, alla previsione normativa, invita gli uffici a liquidare tempestivamente i documenti contabili ove ciò sia possibile anche in considerazione, ove richieste, delle obbligatorie e necessarie regolarità contributive"*.

La Sezione, in proposito, osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole e delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Tale circostanza richiede la massima attenzione da parte dell'Ente in ordine alle misure organizzative atte ad assicurare le disponibilità liquide che consentano il tempestivo

pagamento dei creditori. Si sottolinea in proposito che mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

4. Superamento del parametro di deficitarietà numero 4.

La criticità di cui al precedente paragrafo assume ancora maggior rilevanza alla luce dell'accumulo di residui passivi correnti che ha comportato anche per il 2016 lo sfioramento del parametro deficitario n. 4.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto - art. 190 del TUEL).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.



Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, comma 4 del TUEL), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

5. Accumulo di residui attivi e presenza di residui vetusti.

Ulteriori criticità vengono rilevate anche sul fronte dei residui passivi.

Si rileva infatti il mantenimento di una cospicua massa di residui attivi vetusti correnti dei titoli I e III; in particolare il mantenimento di residui attivi correnti provenienti da esercizi anteriori al 2015 era pari a:

- € 400.275,85 per il titolo I, di cui oltre il 50% per crediti tributari;

sottostimato, anche alla luce della criticità di cui al punto precedente, relativa all'accumulo di residui attivi ed alla presenza di residui vetusti.

A tal proposito giova ricordare che l'accantonamento a FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Sono infatti accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, eccetera, ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonato al FCDE. Il FCDE rappresenta per tale ragione uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il criterio della contabilità finanziaria, in quanto la corretta determinazione consente di rappresentare con veridicità la consistenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. Una reiterata sottostima dello stesso potrebbe dunque minare in prospettiva gli equilibri di bilancio, ove l'Ente si trovi a far fronte ad obbligazioni passive senza la necessaria copertura, derivante dal mancato incasso di obbligazioni attive ritenute erroneamente esigibili. Un FCDE sottostimato, in altri termini, genera dubbi circa l'effettività del risultato di amministrazione conseguito.

7. Mancata conciliazione dei rapporti di crediti reciproci con la società partecipata Polesine Acque.

Da ultimo, occorre rilevare che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, in particolare con la Società Polesine Acque Spa, come attestato dall'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2016, a pagina 29. La differenza, come si evince dalla lettura della menzionata pagina della Relazione al Rendiconto 2016 dell'Organo di revisione, è di € 8.357,62, con la seguente postilla "La situazione creditoria/debitoria con Polesine Acque Spa è in fase di verifica con la stessa società".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Castagnaro (VR):

- rileva il ricorso all'anticipazione di tesoreria ed invita pertanto l'Ente a porre in essere ogni misura idonea a rendere più fluida la gestione di cassa;
- rileva un basso grado di recupero dell'evasione tributaria e sollecita l'Ente a porre in essere ogni misura idonea ad efficientare l'attività di riscossione;
- accerta la mancata conciliazione dei rapporti di crediti reciproci con la società partecipata Polesine Acque;
- rileva che l'indicatore della tempestività dei pagamenti nel 2016 ha assunto il valore di 140,63 giorni e che l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza è stato di € 1.426.513,55, ed invita pertanto l'Ente a procedere senza indugio agli

adempimenti previsti dalla legge in materia, attuando tutte le misure necessarie;


- richiama il Comune all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, sono vulnerati dalle criticità sopra rappresentate ed in particolare dall'accumulo di residui che, anche in relazione all'entità del FCDE accantonato, genera dubbi circa l'effettività del risultato di amministrazione conseguito;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castagnaro (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.


Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il **10 SET. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa ~~Letizia Rossini~~

